



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013
VERSAMENTI - DICHIARAZIONI

AGGIORNAMENTO INFORMATIVA IMU 2013 A SEGUITO D.L. 21/05/2013 N. 54

E' stata disposta la sospensione del pagamento della prima rata IMU per le abitazioni principali, per gli immobili degli IACP e delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale.

In attesa della revisione dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, prevista entro il 31 agosto 2013, il versamento della prima rata dell'IMU 2013 è sospeso fino al 16 settembre 2013 per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

E' stata soppressa, dal 2013, la disposizione vigente nell'anno 2012, che prevedeva la riserva allo Stato della quota di IMU calcolata con l'aliquota 0,38 per cento per gli "altri fabbricati" i "terreni agricoli" e le "aree fabbricabili".

E' ora riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell'IMU, calcolato ad aliquota dello 0,86 per cento, degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Pertanto per l'anno 2013, il versamento Imu relativo a tutti i cespiti imponibili è effettuato a favore del Comune ad eccezione dei fabbricati ad uso produttivo accatastati nel gruppo D, per i quali l'aliquota deliberata dal Comune dello 0,86% è versata allo Stato per la quota dello 0,76% ed al Comune per la quota dello 0,10% (vedi codici tributo sotto indicati).

Il moltiplicatore per ottenere la base imponibile per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, che rimane 80, è elevato, dal 1° gennaio 2013, da 60 a 65.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Il Decreto Legislativo n. 35 del 8 aprile 2013 ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale, che deve ora essere trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a quello in cui sono intervenute le variazioni.

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni,

Informiamo

Entro il **17 GIUGNO 2013** deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2013. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.

Elenchiamo di seguito le linee essenziali dell'Imposta

Base imponibile:

- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

0

Cat. A(esclusa A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-, C/6, C/7	160	Cat. C/3,C/4,C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80
Terreno agricolo	135	Terreno coltivato direttamente	110				

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).
- Terreno agricolo : reddito dominicale x 1,25 x moltiplicatore .

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011:

Abitazione principale e pertinenze	0,40%	versamento sospeso
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	versamento sospeso
Tutti gli altri immobili, terreni (versamento sospeso) ed aree edificabili	0,86%	

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di . 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni (**agevolazione sospesa**), dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione Principale e relative pertinenze.

I proprietari di **aree edificabili** dovranno eseguire il versamento assumendo come riferimento per la verifica della base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU, i valori venali approvati con la deliberazione consiliare n. 36 del 19.05.2011.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta può essere effettuato a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati o a mezzo bollettino postale. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale o a mezzo bollettino postale intestato a Comune di Fiumefreddo di Sicilia, c/c. n. 15890957. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi, mentre va arrotondato all'euro superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi.

Il versamento dell'imposta o della sanzione tributaria non è dovuto se l'importo complessivo da versare, riferito ad un anno d'imposta, è inferiore o uguale a €12,00.

Il codice catastale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia da indicare nella sezione IMU e altri tributi locali del modello F24 è: D623 e i codici tributo da utilizzare sono:

Tipologia immobili	Codice IMU quota comunale	Codice IMU quota Statale
Abitazione principale e pertinenze versamento sospeso	3912	=====
Fabbricati rurali strumentali versamento sospeso	3913	=====
Terreni agricoli versamento sospeso	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Fabbricati del gruppo D	3930	3925

Dalla Residenza municipale,

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Francesca Brigandi'